



POLO LICEALE LICEI SYLOS - FIORE

*Liceo Classico - Liceo Linguistico – Liceo Scientifico - Liceo Scientifico opz. Scienze Applicate
Liceo delle Scienze Umane - Liceo delle Scienze Umane opz. Economico-Sociale*

V.le A. Gramsci – 70038 TERLIZZI tel. 080/3510401

bapc23000q@istruzione.it - PEC: bapc23000q@pec.istruzione.it

www.liceisylosfiore.edu.it

LICEI - "SYLOS - FIORE"-TERLIZZI
Prot. 0009243 del 21/09/2020
(Uscita)

REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 per la ripresa delle attività didattiche per l'a.s. 2020/21

Il Polo Liceale "Sylos–Fiore" di Terlizzi (Ba), in conformità alle recenti disposizioni legislative per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 negli ambienti di lavoro, disciplina con il seguente protocollo tutte le misure che devono essere adottate dal personale scolastico (docenti e ATA), studenti, genitori e personale esterno alla ripresa delle attività didattiche.

Per l'elaborazione delle misure contenute nel presente documento è stato istituito un apposito Comitato Scolastico per l'emergenza COVID-19.

Il Comitato Scolastico per l'emergenza COVID-19 è costituito da:

- Dirigente Scolastico/datore di lavoro, Prof.ssa ALLEGRETTA Anna Maria
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Prof. Labombarda Giuseppe
- Medico Competente, Dott.ssa Tatò Ilaria
- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, A.T. Sigrisi Francesco
- 1° Collaboratore del Dirigente Scolastico, Prof.ssa Marinelli Annalisa
- Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, dott. Lusito Roberto
- Presidente del Consiglio di istituto, prof.ssa Afronio Maria

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Preso atto del perdurare della situazione emergenziale a causa della diffusione del COVID-19 su tutto il territorio nazionale e dell'imminente ripresa delle attività didattiche;
- Considerata l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione scolastica;
- Considerata l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti anche in termini di maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e ambienti adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;

Tenuto conto	dell'esigenza di condividere con il personale scolastico (docenti e ATA), con gli studenti e le loro famiglie le linee operative per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico, in osservanza delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia da COVID-19;
Considerata	la necessità di tutelare la salute di tutti i membri della comunità scolastica coinvolta (docenti, personale ATA, studenti e famiglie) durante lo svolgimento delle attività in presenza presso questa sede scolastica;
Visti	il "Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico", trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;
Visto	il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020-2021, adottato con decreto del Ministro Prot. n. 39 del 26 giugno 2020;
Visto	il documento "Quesiti del Ministero dell'Istruzione relativi all'inizio del nuovo anno scolastico", trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020 – Verbale n.94;
Visto	il Protocollo quadro "Rientro in sicurezza", sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali;
Visto	l'art. 83 della Legge 77/2020 in materia di "Sorveglianza sanitaria eccezionale" che resta in vigore fino alla data di cessazione dello stato di emergenza;
Visto	l'art. 87, c. 1, del DL 17 marzo 2020, n.18, come modificato dalla Legge 27/2020 che stabilisce che «Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero»;
Visto	il D.lgs. n.81/2008, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
Vista	la Legge n. 35/2020, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Visto	l'art. 231bis della Legge 77/2020 recante "Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza";
Visto	il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 in ambiente scolastico in vista della ripresa e/o dell'incremento delle attività indifferibili del 19/05/2020;
Visto	il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;
Vista	la Circolare del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, R.U. 1466 del 20/08/2020;

Vista	la Circolare n. 3/2020
Visto	il Rapporto ISS COVID-19 n. 58 del 21 agosto 2020, in merito alle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia;
Vista	la circolare n.13 del 4/09/2020, Aggiornamenti e chiarimenti con particolare riguardo ai lavoratori e alle lavoratrici fragili;
Visto	il documento "Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche", INAIL 2020;
Visto	il documento "Misure di prevenzione e raccomandazioni per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado per la ripresa dell'anno scolastico 2020-2021" trasmesso dal CTS- Dipartimento della protezione civile in data 02.09.2020 – Verbale n.104 del 31 agosto 2020;
Ritenuto	necessario definire misure organizzative, di prevenzione e protezione atte a contrastare e/o contenere la diffusione del virus COVID-19 in ambiente scolastico;

All'esito della riunione del Comitato Scolastico per l'emergenza COVID-19 svoltasi in videoconferenza in data 15/09/2020

PREDISPONE

il seguente Regolamento per il funzionamento dell'Istituzione Scolastica, nell'attuale situazione emergenziale.

Art.1 - Finalità e rispetto del regolamento

1. Il presente Regolamento individua le misure da adottare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività scolastiche del Polo Liceale "Sylos-Fiore" di Terlizzi (Ba).

Esse sono rivolte al personale scolastico (docenti, ATA), agli studenti, alle loro famiglie e al personale esterno (fornitori, imprese edili, ecc.) e recepiscono i principi cardine che sono alla base degli indirizzi tecnici del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) per tutti i contesti lavorativi e di socialità:

- Il distanziamento sociale;
- La rigorosa igiene delle mani e degli ambienti;
- L'uso della mascherina;
- L'aerazione degli ambienti
- La responsabilità delle famiglie e dei singoli.

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato dal Consiglio d'Istituto, su impulso del Dirigente scolastico e del Servizio di

Prevenzione e Protezione, ed ha validità per tutto il periodo dell'emergenza COVID-19. Il documento potrà essere rivisto in relazione ad eventuali nuove disposizioni normative collegate al modificarsi del contesto epidemico.

3. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può portare all'irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per gli studenti con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento. La mancata osservanza delle norme può avere rilevanza anche ai fini della responsabilità civile e penale.

4. Si ricorda che per tutto il personale scolastico (docenti e ATA) vigono i seguenti obblighi definiti dall'art.20 del D.lgs.81/2008: *“Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni [...]; contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro [...] ai fini della protezione collettiva ed individuale; [...] segnalare immediatamente al datore di lavoro[...] qualsiasi condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza”*.

5. È fatto obbligo a **tutti i componenti la comunità scolastica** di rispettare il presente Regolamento e di informare il Dirigente Scolastico qualora le indicazioni di sicurezza ivi contenute non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti.

Art.2 - Segnaletica – Depliant - Infografiche

È garantita l'informazione a chiunque entri nell'Istituto scolastico circa le norme comuni anticontagio disposte dalle Autorità, mediante affissione all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici di appositi depliant, segnaletica e infografiche informative. Opportuna segnaletica identificherà percorsi di ingresso e di uscita e limiti di distanziamento.

Art.3 – Informazione e comunicazione

Il Dirigente scolastico dà informazione a tutti i lavoratori, agli studenti e a chiunque entri nell'Istituto scolastico delle disposizioni del presente Regolamento, anche mediante l'affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici. Il presente Regolamento è pubblicato inoltre sul sito web istituzionale della scuola.

Art.4 – Referente scolastico COVID-19

Per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2, è stato individuato un **Referente scolastico per COVID-19** e i suoi sostituti:

Referente: prof.ssa Marinelli Annalisa (vicepresidente)

1° Sostituto: prof.ssa Altomare Deborah

2° Sostituto: prof.ssa De Chirico Caterina

Il Referente scolastico per COVID-19 svolge un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di Prevenzione (DdP) ed ha il compito di creare una rete con le altre figure analoghe nelle scuole del territorio. Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero

elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%;il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti. Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà:

- fornire l'elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;
- fornire l'elenco degli insegnanti/educatori che hanno svolto l'attività di insegnamento all'interno della classe in cui si è verificato il caso confermato;
- fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti;
- indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;
- fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti;
- informare e sensibilizzare il personale scolastico sui comportamenti da adottare in base alle informazioni assunte dal DdP.

Art.5 - DSGA

Il **Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA)** sovrintende con autonomia operativa all'organizzazione del lavoro degli assistenti tecnici e amministrativi, anche disciplinando le attività da svolgere in regime di smart working, e dei collaboratori scolastici, affinché siano attuate tutte le misure di competenza previste nel presente Regolamento. In particolare, il DSGA organizzerà il lavoro dei collaboratori scolastici affinché:

- a) assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni;
- b) sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre ad ogni cambio di gruppo classe;
- c) garantiscano l'adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone;
- d) curino la vigilanza sugli accessi all'edificio scolastico da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, la compilazione del Registro e la sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui al punto 9 del presente Regolamento;
- e) curino la vigilanza sull'ingresso e sull'uscita degli studenti;
- f) collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte degli studenti;
- g) al front office provvedano a ricevere pacchi e altro materiale in consegna, avendo cura di limitare al minimo la permanenza nell'istituto del personale, del fornitore, del genitore consegnatario, rispettando ed invitando a rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro.

Art.6 – Definizioni

1. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente documento si chiarisce quanto segue:

- a) Per "pulizia" si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o dall'interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. Sono attività di pulizia i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere

polveri, materiale non desiderato o sporanzia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza;

- b) Per “sanificazione” si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad azione virucida quali soluzioni di sodio ipoclorito (candeggina) o etanolo (alcol etilico), evitando di mescolare insieme prodotti diversi. Sono attività di sanificazione i procedimenti e le operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni di temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore;
- c) Il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite droplet, ovvero goccioline emesse dalla bocca della persona infetta che cadono nel raggio di circa 1 metro dalla fonte di emissione e possono contaminare bocca, naso o occhi di una persona sufficientemente vicina. I droplet possono contaminare oggetti o superfici e determinare il contagio per via indiretta, tramite le mani che toccano questi oggetti o superfici e vengono poi portate alla bocca, al naso o agli occhi. Anche il contatto diretto con una persona infetta, ad esempio tramite la stretta di mano o il bacio, oppure toccare con le mani i fazzoletti contaminati dalle secrezioni del malato possono costituire un rischio di esposizione al coronavirus;
- d) Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea, vomito, diarrea) faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (RAPPORTO ISS COVID-19 n.58/2020, versione del 21 agosto 2020);
- e) Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie definisce contatto stretto:
- una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
 - una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
 - una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
 - una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
 - una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
 - un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
 - una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette

all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo).

Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima o dopo la manifestazione della malattia nel caso in esame.

- f) Per "quarantena" si intende un periodo di isolamento e osservazione richiesto per persone che potrebbero portare con sé germi responsabili di malattie infettive. La quarantena aiuta a prevenire la diffusione di malattie da parte di persone potenzialmente infette, prima che sappiano di essere malate. Per il SARS-CoV-2 la misura della quarantena è stata fissata a 14 giorni;
- g) Per "isolamento fiduciario" si intende un periodo di isolamento e osservazione utilizzato per separare le persone affette da una malattia contagiosa confermata da quelle che non sono infette. Per il SARS-CoV-2 anche l'isolamento fiduciario dura 14 giorni. Se il soggetto diventa sintomatico, si prolunga fino alla scomparsa dei sintomi, per poi procedere con il tampone dopo 14 giorni.

Art.7 - Regole generali

1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studente, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di:

- a) Indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel presente documento;
- b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;
- c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto Superiore di Sanità, Organizzazione Mondiale della Sanità), in particolare, prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.

2. I collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio.

3. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, studente, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, la persona stessa se maggiorenne o chi ne esercita la responsabilità genitoriale se minorenni, è tenuta a darne notizia all'Amministrazione Scolastica per consentire il

monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale, al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.

Art.8 - Misure per lo smaltimento di mascherine e guanti monouso

1. Guanti e mascherine devono essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati.

Art.9- Modalità generali di ingresso nei locali della scuola

1. **L'accesso all'edificio scolastico e alle sue pertinenze è vietato a chiunque presentifebbre superiore a 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19.**

Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020). In questi casi è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta o, in mancanza, la guardia medica.

Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale.

2. **L'accesso all'edificio scolastico e alle sue pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto "contatti stretti" con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio segnalate dalle autorità nazionali o regionali.**

3. **Il rientro a scuola** di studenti e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all'indirizzo della scuola bapc23000q@istruzione.it della certificazione medica da cui risulti la **"avvenuta negativizzazione"** del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione territoriale di competenza.

4. È istituito e tenuto presso il front-office un **Registro degli accessi** all'edificio scolastico da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla scuola, compresi i genitori/tutor degli studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza.

5. L'accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla registrazione dei dati di cui al punto precedente e alla sottoscrizione di una autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante che la persona:

nella data di ingresso

- Non ha temperatura corporea superiore a 37.5°C;
- Non ha problemi respiratori e non presenta sintomatologia respiratoria;
- Non è sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare;

negli ultimi 14 giorni

- Non è entrato in contatto con nessuna persona COVID positiva;
- Non ha avuto la febbre superiore a 37,5°C;
- Non ha avuto problemi respiratori o altri sintomi influenzali.

6. È comunque obbligatorio:

- Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;
- Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.).

7. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all'interno dei locali della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi all'accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di Prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.

Art.10 - Il ruolo degli studenti e delle loro famiglie

1. In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, gli studenti sono chiamati ad esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone che transitano verso l'ultima fase dell'adolescenza ed entrano nel mondo delle responsabilità definite persino nel Codice Penale, partecipando allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus.

2. **Gli studenti devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute** in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa-scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero. La scuola dispone di termometri senza contatto e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni dubbie.

3. **Le famiglie degli alunni sono chiamate alla massima collaborazione** nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all'adozione di comportamenti personali e sociali che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio. Pertanto, **sono tenute ad informare tempestivamente il dirigente scolastico o il referente scolastico per COVID-19, nel caso in cui:**

- **Il proprio figlio dovesse assentarsi per motivi di salute in modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe;**
- **Il proprio figlio risultasse contatto stretto di un caso confermato COVID-19.**

4. Per tutta la durata del periodo di emergenza sono sospesi i ricevimenti dei docenti in presenza, individuali e collettivi, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del Dirigente scolastico o del docente interessato. Gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgeranno in videoconferenza secondo le modalità che saranno oggetto di apposita comunicazione pubblicata sul sito web della scuola.

5. **Nel caso in cui gli studenti avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono rimanere a casa e consultare telefonicamente il medico di famiglia o la guardia medica.**

6. Le specifiche situazioni degli studenti in **condizioni di fragilità** saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di Prevenzione territoriale, il Medico Competente e il medico di famiglia, fermo restando **l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.**

Art.11 - Suddivisione dell'edificio scolastico in settori - Percorsi di ingresso/uscita - Transiti

1. L'edificio scolastico è stato suddiviso in settori che comprendono un numero variabile di aule didattiche al fine di gestire in maniera più efficace l'applicazione delle misure di sicurezza contenute in questo Regolamento, il tracciamento dei contatti in caso di contagio accertato dalle autorità sanitarie e le conseguenti misure da adottare. I settori sono i seguenti:

- piano terra:
auditorium; biblioteca; laboratorio gamma; aula 3.0; laboratorio alfa1; laboratorio alfa2;
zona mensa;
- 1° piano lato destro;
- 1° piano lato sinistro;
- 2° piano lato destro;
- 2° piano lato sinistro.

2. A ciascun settore sono assegnati percorsi di ingresso e uscita, indicati da apposita segnaletica orizzontale e verticale, attraverso i quali gli studenti delle rispettive classi devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita. Ogni percorso è associato ad un colore.

Settore	Classi	INGRESSI	Ingresso/Uscita	Colore percorso	Accesso all'edificio
PIANO TERRA					
Auditorium	3BSU	A	Cancelletto di via Traversa Viale Gramsci	rosso	dalla porta di emergenza dell'auditorium
Laboratorio gamma	4ASU	A	Cancelletto di via Traversa Viale Gramsci	verde	dalla porta di emergenza del laboratorio gamma
Aula 3.0	2ASC	A	Cancelletto di via Traversa Viale Gramsci	verde	dalla porta di emergenza dell'aula 3.0
Biblioteca	5BSU	B	Cancello carrabile di Viale Gramsci	arancio	dalla porta di emergenza della biblioteca
Laboratorio alfa1	2AES	A	Cancelletto di via Traversa Viale	celeste	dalla porta di emergenza del laboratorio alfa 1

			Gramsci		
Laboratorio alfa2	5ASU	C	Cancello pedonale SINISTRO di viale Gramsci	giallo	dal portone principale lato sinistro
Zona mensa	2BSU 1BSU	C	Cancello pedonale SINISTRO di viale Gramsci	blu	dalla porta di emergenza della zona mensa
1° PIANO					
LATO DESTRO	1ACL – 2ACL – 3ACL – 4ACL – 5ACL -1AL – 2AL – 1BCL	B	Cancello carrabile di viale Gramsci	viola	dalla scala esterna di emergenza lato destro
LATO SINISTRO	1ASA – 2ASA – 3ASA – 4ASA – 1BSA – 3BSA – 1ASC – 2BL	B	Cancello carrabile di viale Gramsci	marrone	dalla scala esterna di emergenza lato sinistro
2° PIANO					
LATO DESTRO	1AES – 3AES – 4AES – 5AES – 3CSU – 4CSU – 5CSU – 4BSU	D	Cancello pedonale DESTRO di viale Gramsci	fucsia	dal portone principale lato destro, scala interna lato destro
LATO SINISTRO	1ASU – 2ASU – 3ASU – 3AL – 4AL – 5AL – 5BL – 1BL	D	Cancello pedonale SINISTRO di viale Gramsci	grigio	dal portone principale lato sinistro, scala interna lato sinistro

Gli studenti con disabilità devono entrare/uscire dall'ingresso centrale (portone principale).

Al fine di evitare passaggi incrociati, le scale interne sono divise in due sensi di marcia per salire e scendere, indicati da apposita segnaletica orizzontale.

- Il personale scolastico, docente e non docente, utilizza per l'ingresso e l'uscita solo il portone principale. Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.
- Gli spostamenti all'interno della sede scolastica sono limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni fornite.
- Agli studenti è fatto **rigoroso divieto** di transitare dal settore che comprende la propria aula verso altri settori per tutta la loro permanenza all'interno dell'edificio della scuola, tranne per recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e la segnaletica e indossando la mascherina:
 - Nei laboratori didattici della scuola, nella palestra o in altri luoghi esterni alla scuola con la propria classe solo se accompagnati dal docente;
 - Negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell'edificio scolastico solo con autorizzazione del docente;
- Docenti e personale ATA possono utilizzare l'ascensore una persona per volta. L'attesa deve essere effettuata con mascherina e distanziamento. L'uso dell'ascensore è vietato agli studenti.

Art.12 – Regole generali di ingresso/uscita degli studenti

1. L'istituto dispone 3 cancelli di accesso:

- il cancello carrabile di viale Gramsci,
- il cancello pedonale di viale Gramsci (cancello destro - cancello sinistro)
- il cancello pedonale di Via Traversa viale Gramsci.

Ad ogni classe è stato assegnato un cancello di ingresso ed un percorso di accesso all'edificio scolastico contraddistinto da uno specifico colore (vedi tabella art. 11).

2. Gli studenti, indossando correttamente la mascherina, entrano in modo ordinato **rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico.**

Le classi entreranno a scuola in due fasce orarie (**ingressi scaglionati**):

- **I FASCIA - tra le 7.50 e le 8.00** entreranno le classi: 4ACL-5ACL-1ASC-2ASC-1AL-2AL-3AL-4AL-5AL-5BL-2BL-4ASA-3BSA-4ASU-1BSU-2BSU-3BSU-4BSU-5BSU-3CSU-4CSU-5CSU-2AES
- **II FASCIA - tra le 8.00 e le 8.05** entreranno le classi: 1ACL-2ACL-3ACL-1BCL-1ASA-2ASA-3ASA-1BSA-1ASU-2ASU-3ASU-5ASU-1AES-3AES-4AES-5AES-1BL.

Il suono della prima campana, alle ore 7.50, segnerà l'ingresso delle classi della I FASCIA.

Il suono della seconda campana, alle ore 8.00, segnerà l'ingresso delle classi della II FASCIA. Gli studenti devono raggiungere in maniera rapida e ordinata e propriamente seguendo il percorso/colore ad esse assegnato. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni dell'edificio. Tutti gli studenti pendolari potranno entrare nelle rispettive classi a partire dalle 7.50.

3. Gli studenti che arrivano in anticipo possono attendere il suono della **campana di ingresso** sia negli spazi pubblici esterni sia nelle pertinenze esterne della scuola (cortili). In quest'ultimo caso, **sempre rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina,** gli studenti sono tenuti a posizionarsi nell'area di raccordo della propria classe contraddistinta dal colore ad essa assegnato (vedi tabella art.11).

Si ricorda che **in tutta l'area esterna di pertinenza della scuola (cortili, scale di emergenza, area palestra esterna) e all'interno dell'edificio scolastico è vietato fumare.**

4. Una volta raggiunta la propria aula, gli studenti prendono posto al proprio banco senza togliere la mascherina fino all'inizio delle lezioni e in ogni caso fino a quando il docente abbia verificato il rispetto della distanza statica di 1 metro. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule.

5. Durante le operazioni di ingresso e di uscita, il personale collaboratore scolastico è tenuto ad assicurare la vigilanza come stabilito da specifico ordine di servizio. I docenti in servizio alla prima ora sono tenuti ad essere **presenti in aula alle ore 7:50.**

6. L'uscita degli alunni, al termine delle lezioni di ciascuna giornata, deve avvenire in modo ordinato, **in fila indiana, rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina,** secondo i percorsi assegnati. Per nessun motivo è consentito agli studenti di attardarsi negli spazi interni all'edificio e nelle pertinenze esterne. Le classi che si fossero spostate in altri ambienti per attività didattica all'ultima ora (palestra, laboratori) devono rientrare nella propria aula almeno 5 minuti prima del suono della campana accompagnati dai rispettivi docenti per non intralciare in alcun modo le operazioni di uscita delle altre classi.

7. Gli orari di uscita al termine delle lezioni sono i seguenti:

Alla fine della	Orari	
IV ora	12.05	
V ora	13.00	13.05
VI ora	14.05	

Al **termine della quinta ora** di lezione le operazioni di uscita sono organizzate secondo **orari scaglionati** e sono scandite da un doppio suono di campana.

Usciranno alle ore 13.00 le seguenti classi: 4ACL-5ACL-1ASC-2ASC-1AL-2AL-3AL-4AL-5AL-5BL-2BL-4ASA-3BSA-4ASU-1BSU-2BSU-3BSU-4BSU-5BSU-3CSU-4CSU-5CSU-2AES

Usciranno alle ore 13.05 le seguenti classi: 1ACL-2ACL-3ACL-1BCL-1ASA-2ASA-3ASA-1BSA-1ASU-2ASU-3ASU-5ASU-1AES-3AES-4AES-5AES-1BL

Qualunque sia l'orario di uscita si rispetteranno le seguenti istruzioni:

Le classi posizionate al primo piano usciranno dalle stesse scale utilizzate per l'ingresso. Nelle operazioni di deflusso avranno la precedenza le classi situate nelle aule più vicine all'uscita di emergenza. Ogni classe dovrà dirigersi verso l'uscita dopo aver verificato che tutte le classi che precedono sono già defluite.

Analogamente le classi posizionate al secondo piano usciranno dalle stesse scale utilizzate per l'ingresso. Nelle operazioni di deflusso avranno la precedenza le classi situate nelle aule più vicine alle scale interne. Ogni classe dovrà dirigersi verso la scala dopo aver verificato che tutte le classi che precedono sono già defluite.

Le classi collocate al piano terra per le operazioni di uscita seguiranno lo stesso percorso di ingresso.

7. A partire dal suono della campana di uscita il personale collaboratore scolastico è tenuto ad assicurare la vigilanza per tutta la durata delle operazioni. I docenti sono tenuti a vigilare sul corretto deflusso degli studenti delle proprie classi nel rispetto del presente Regolamento.

Art.13 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche

1. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, gli studenti e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici e di almeno 2 metri nella palestra. Per mettere in pratica il principio del distanziamento fisico, che costituisce una delle più importanti misure di prevenzione del rischio di contagio da COVID-19, è stato ridisegnato il layout delle aule e individuato il numero massimo di persone che ogni aula può contenere, utilizzando le istruzioni di seguito riportate:

- Distanziamento tra le "rime buccali" degli alunni = min. 1 m (calcolato dalla posizione seduta al banco dello studente, in situazione di staticità).
- Distanza tra docente e alunno, ovvero tra cattedra e banco più prossimo ad essa = min. 2 m.

Agli studenti è fatto divieto di spostare i banchi dalle postazioni fissate.

2. Per le attività di Scienze motorie da svolgere nella palestra coperta, deve essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Nelle prime fasi di riapertura della scuola sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico. Negli spogliatoi della palestra deve essere indossata la mascherina e rispettato il distanziamento fisico di 1 metro. Il tempo di permanenza deve essere ridotto al minimo indispensabile. Negli spogliatoi deve essere sempre tenuta aperta una finestra per il ricambio costante dell'aria. Nelle prime settimane dell'anno scolastico l'accesso alla palestra coperta e agli spogliatoi è consentito ad una classe per volta.

3. Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nei luoghi ospitanti.

4. All'interno delle aule didattiche il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento in corrispondenza dei due piedi anteriori. Sia il docente disciplinare che l'eventuale docente di sostegno svolgono di norma la loro lezione all'interno dell'area didattica.

5. Nelle aule e nel laboratorio linguistico gli studenti possono togliere la mascherina durante la permanenza al proprio posto e solo in presenza dell'insegnante, a patto che sia rispettato il distanziamento di 1 metro. Nel laboratorio di informatica, invece, e in tutte le occasioni in cui il distanziamento di 1 metro non è garantito gli studenti devono indossare la mascherina. Per quanto riguarda le attività sportive in palestra, queste potranno essere svolte solo in presenza dei docenti o degli istruttori sportivi incaricati senza l'uso della mascherina a patto che venga rispettato il distanziamento di 2 metri.

6. Nel caso in cui un alunno sia chiamato a raggiungere l'area didattica (lavagna/cattedra) o abbia ottenuto il permesso di uscire dall'aula o dal laboratorio, deve indossare la mascherina prima di lasciare il proprio posto. Una volta raggiunta l'area didattica, l'alunno può togliere la mascherina purché sia mantenuta la distanza interpersonale minima di 2 m dall'insegnante. Durante il movimento per raggiungere l'area didattica o per uscire e rientrare in aula o in laboratorio, gli studenti che si trovino lungo il percorso, non essendo garantito il distanziamento, devono indossare la mascherina. Lo stesso dovrà fare il docente. Pertanto, è bene che la mascherina sia sempre tenuta a portata di mano.

7. Nel caso in cui l'insegnante abbia la necessità di raggiungere la postazione di un alunno, insegnante e alunno devono indossare la mascherina. Anche gli alunni che si trovino immediatamente lungo il tragitto dovranno indossare la mascherina.

8. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente aerati, almeno ad ogni cambio d'ora.

9. Gli studenti durante l'intervallo restano in aula sotto la vigilanza dei docenti, indossando la mascherina e mantenendo il distanziamento fisico. È consentito togliere la mascherina solo per il tempo necessario per consumare la merenda o per bere. L'intervallo si svolgerà dalle ore 10.55 alle ore 11.05.

10. Durante i tragitti a piedi per raggiungeremusei, teatri, cinema, sale convegni, biblioteche e altri luoghi di interesse in cui svolgere eventualmente attività didattiche specifiche, gli studenti e gli insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all'aperto.

Art.14 –Utilizzo dei servizi igienici

1. Al fine di evitare assembramenti, il docente autorizzerà l'uscita dall'aula per l'utilizzo dei servizi igienici ad un solo alunno per volta. In ogni caso, anche in presenza di richieste contemporanee di uscita da parte di altri alunni p.es. per recarsi in segreteria o ai distributori, il docente dovrà consentire **l'uscita dalla classe di un solo alunno per volta**. Vicino ai servizi igienici è consentita l'attesa ad un numero massimo di persone corrispondente ai segnali di distanziamento posti sul pavimento. Chiunque intenda accedere al bagno si dispone su una fila ordinata e distanziata, indossando la mascherina. Prima di entrare bisogna igienizzare le mani. Distributori di gel igienizzante sono messi a disposizione all'ingresso di ogni bagno. Il tempo di permanenza nei servizi igienici deve essere il più possibile limitato. L'accesso ai bagni è consentito al massimo a due studenti alla volta.

2. Gli studenti che si trovino in aule speciali (laboratorio informatico, laboratorio scientifico, laboratorio linguistico, palestra) utilizzeranno i bagni del relativo ambiente didattico.

AMBIENTE DIDATTICO	BAGNO
Laboratorio informatico	Bagni vicino ai laboratori
Laboratorio alfa1 e alfa2	Bagni vicino ai laboratori
Laboratorio scientifico	Bagni vicino ai laboratori
Laboratorio linguistico	Bagni vicino ai laboratori
Laboratorio gamma	Bagni vicino ai laboratori
Aula 3.0	Bagni vicino ai laboratori
Biblioteca	Bagni vicino ai laboratori
Aule zona mensa	Bagni vicino ai laboratori
Auditorium	Bagni della palestra
Palestra	Bagni della palestra
Aule 1° piano	Maschi - bagni al centro Femmine – bagni vicino alle scale di emergenza del proprio corridoio
Aule 2° piano	Maschi - bagni al centro Femmine – bagni vicino alle scale di emergenza del proprio corridoio

3. Chiunque acceda ai servizi igienici deve aver cura di lasciare il bagno in perfetto ordine, di lavarsi accuratamente le mani e all'uscita igienizzarle nuovamente.

3. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, avrà cura di segnalare subito il problema ai collaboratori scolastici i quali provvederanno tempestivamente a risolverlo.

4. Al fine di limitare assembramenti, l'accesso degli studenti ai servizi igienici è consentito anche durante l'orario di lezione, previo permesso accordato dall'insegnante. I collaboratori scolastici addetti al piano vigileranno sul corretto accesso ai servizi igienici.

5. I collaboratori scolastici assicureranno che nei bagni le finestre siano sempre aperte.

Art.15 – Utilizzo dei distributori automatici

1. L'accesso ai distributori automatici di alimenti e bevande da parte degli studenti è consentito esclusivamente su permesso dell'insegnante.
2. Gli studenti possono accedere solo ai distributori presenti nel settore dove è collocata la propria aula. È vietato spostarsi da piano all'altro ovvero da una zona all'altra dell'istituto per accedere ai distributori. Non è consentito accedere ai distributori automatici durante le operazioni di ingresso e di uscita iniziali e finali e durante i transiti da un settore all'altro per recarsi nei laboratori o nella palestra.
3. Nei pressi dei distributori è consentita l'attesa ad un numero massimo di persone corrispondente ai segnali di distanziamento posti sul pavimento. Chiunque intenda accedere ai distributori deve disporsi in fila indiana, rispettando le linee di distanziamento presenti sul pavimento e indossando la mascherina.
4. Vicino ai distributori sono posizionati dispenser di soluzione idroalcolica per la disinfezione delle mani da eseguirsi obbligatoriamente prima dell'utilizzo dei distributori stessi. Una volta prelevati gli alimenti gli studenti hanno l'obbligo di rientrare in classe senza attardarsi ulteriormente. I collaboratori scolastici provvederanno a sanificare periodicamente la pulsantiera e lo sportello almeno tre volte al giorno.

Art.16 - Uso della sala docenti

1. L'accesso alla sala docenti è consentito per un tempo limitato allo stretto necessario, sempre con l'uso della mascherina e con il rispetto del distanziamento di 1 metro.
2. L'ambiente deve essere frequentemente aerato.

Art.17 – Uso dei laboratori di informatica, linguistico, scientifico

1. Per le attività didattiche da svolgersi nel laboratorio di informatica, nel laboratorio linguistico, in quello scientifico e nelle attività sportive in palestra è obbligatorio disinfettarsi le mani all'ingresso e all'uscita dall'ambiente didattico.
2. Nei laboratori come nelle aule valgono le stesse regole sul distanziamento e sull'uso della mascherina.
3. Per ogni laboratorio deve essere compilato il registro delle classi che vi accedono.

Art.18 – Riunioni, assemblee, eventi

1. Le riunioni degli Organi Collegiali e qualsiasi altra riunione si svolgono di norma in videoconferenza nel rispetto del vigente Regolamento per lo svolgimento delle sedute in remoto.

2. Le riunioni degli Organi Collegiali e qualsiasi altra riunione possono svolgersi nella modalità in presenza solo se all'interno di ambienti idonei ad ospitare in sicurezza i partecipanti, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico di 1 metro. Durante tali riunioni i partecipanti possono togliere la mascherina purché sia rispettato con attenzione il distanziamento fisico di almeno 1 metro. Stesse prescrizioni devono essere rispettate in occasione di eventi e manifestazioni.

4. Per tutto il periodo dell'emergenza sono sospese le assemblee di Istituto degli studenti nelle modalità di svolgimento tradizionali. È confermata la possibilità di svolgere le assemblee di classe degli studenti in orario di lezione, nella scrupolosa osservanza delle norme previste nel presente Regolamento.

5. Gli studenti partecipano all'assemblea indossando la mascherina. I docenti sono tenuti alla vigilanza durante lo svolgimento dell'assemblea.

Art.19 - Precauzioni igieniche personali

1. A tutti è fatto obbligo di adottare precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l'igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.

2. La scuola mette a disposizione detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. Inoltre, in corrispondenza degli ingressi e uscite dell'edificio, negli uffici, nelle aule, in corrispondenza dell'accesso ai bagni, nei principali locali ad uso comune, sono presenti distributori di gel igienizzante.

3. Agli alunni non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) e di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola.

Inoltre si raccomanda di:

- portare sempre una mascherina di riserva;
- evitare abbracci e strette di mano;
- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- mantenere sempre, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;

- praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.

Art.20 - Pulizia e sanificazione degli ambienti

1. I collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, secondo quanto definito dal **cronoprogramma**. Gli interventi saranno documentati nell'apposito **registro** regolarmente aggiornato. Nel piano di pulizia occorrerà particolare attenzione:

- agli ambienti di lavoro e alle aule;
- alla palestra;
- alle aree comuni;
- all'area ristoro;
- ai servizi igienici e agli spogliatoi;
- alle attrezzature e postazioni di lavoro e/o laboratori ad uso promiscuo;
- al materiale didattico e alle attrezzature sportive;
- alle superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano, maniglie, interruttori, telefoni, tastiere, mouse, tavoli, banchi, scrivanie, sedie, porte, finestre ecc.).

2. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detersivi con etanolo al 70%.

3. Le tastiere e gli sportelli dei distributori sono disinfettati più volte durante la giornata, in ogni caso almeno prima dell'inizio delle lezioni, alla fine dell'intervallo e alla fine delle lezioni.

4. I telefoni a uso comune (centralino) sono disinfettati dal collaboratore scolastico preposto prima di ogni utilizzo da parte di altri.

5. Le tastiere e i mouse dei computer presenti nelle aule, nei laboratori e nella sala docenti devono essere utilizzati avendo cura di igienizzare le mani prima e dopo l'uso.

Le tastiere e i mouse di tutti i computer a disposizione degli insegnanti nella sala docenti sono disinfettati dopo ogni utilizzo. Gli attrezzi sportivi utilizzati in palestra sono disinfettati ad ogni cambio di gruppo classe.

6. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, deve essere assicurata la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali cattedre, banchi, porte, finestre, maniglie, interruttori, superfici dei servizi igienici e sanitari ecc.

7. Tutte le operazioni di pulizia saranno condotte da personale che indossi DPI (filtrante respiratorio FFP2, protezione facciale, guanti monouso, ed eventualmente, camice o tuta

monouso impermeabile a maniche lunghe; occorre poi seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI - svestizione).

8. Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali dell'Istituto, si procederà alla pulizia e sanificazione dei locali secondo le disposizioni della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 5443 del 22 febbraio 2020, nonché alla loro ventilazione.

Art.21 - Dispositivi di protezione individuale (DPI)

L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo è fondamentale per il contrasto della diffusione del virus SARS-CoV-2.

Nella declinazione delle misure del Protocollo all'interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività della Scuola, si adotteranno i DPI idonei. Per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, anche laddove viene rispettata la "distanza di sicurezza" deve essere utilizzata una mascherina chirurgica, come normato dal DL 9/2020 convertito con modificazioni nella L. 12/2020 (art. 34) in combinato con il DL 18/2020 convertito con modificazioni nella L. 27/2020 (art. 16 c. 1).

L'Istituto fornirà agli studenti e al personale le mascherine chirurgiche da utilizzare nel periodo di permanenza a scuola, oltre ai guanti monouso, mascherine FFP2, visiere e ad ogni altro DPI che dovesse rendersi necessario per far fronte a specifiche situazioni.

PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO

- ✓ Mascherina chirurgica monouso a tre strati: 2 strati esterni in TNT; 1 strato interno con alta capacità filtrante conforme alla norma UNI EN 14683:2019
- ✓ Guanti monouso in lattice / vinile / nitrile conformi alle normative UNI EN 420: Requisiti generali e UNI EN 374: Guanti per la protezione dei microrganismi

Le mascherine chirurgiche devono essere indossate per l'intera giornata e per tutte le fasi lavorative.

I DPI devono essere sostituiti ogni qualvolta presentino condizioni fisiche tali da non garantire più la protezione necessaria (sporche, danneggiate, umide, ecc.)

Una volta usate, le mascherine ed i guanti monouso devono essere immediatamente smaltiti nella spazzatura (indifferenziato).

COLLABORATORI SCOLASTICI

- ✓ Mascherina chirurgica monouso a tre strati: 2 strati esterni in TNT; 1 strato interno con alta capacità filtrante conforme alla norma UNI EN 14683:2019
- ✓ Guanti monouso in lattice / vinile / nitrile conformi alle normative UNI EN 420: Requisiti generali e UNI EN 374: Guanti per la protezione dei microrganismi

Inoltre, in occasione di operazioni di pulizia e sanificazione di locali e ambienti:

- ✓ Mascherina filtrante FFP2 in tessuto non tessuto (TNT) ipoallergenico monouso conforme alla normativa UNI EN 149:2009: Semimaschere filtranti contro le

particelle

- ✓ Tuta da lavoro monouso in tessuto non tessuto (TNT) conforme alla normativa EN 14126:2004: Indumenti di protezione contro gli agenti infettivi

Le mascherine chirurgiche verranno indossate per l'intera giornata e per tutte le fasi lavorative. Le mascherine filtranti, invece, verranno indossate solo per le operazioni di pulizia.

I DPI devono essere sostituiti ogni qualvolta presentino condizioni fisiche tali da non garantire più la protezione necessaria (sporche, danneggiate, umide, ecc.)

Una volta usate, le mascherine ed i guanti monouso devono essere immediatamente smaltiti nella spazzatura (indifferenziato).

L'utilizzo dei guanti monouso va limitato ai casi in cui è consigliato e non esteso a tutto il giorno.

Il virus non passa dalle mani, vi si deposita, come si deposita sui guanti. Per questo motivo è utile ed indispensabile effettuare una frequente pulizia delle mani.

Indossarli a lungo, inoltre, può essere controproducente, perché la pelle non traspira e con il caldo e l'umidità diventa terreno di coltura di microrganismi.

L'utilizzo dei guanti, quindi, deve essere limitato alle occasioni di contatto con superfici che potrebbero essere contaminate.

Occorre porre grande attenzione a come si tolgono: vanno levati al contrario e gettati immediatamente, perché diventano essi stessi fonte di propagazione.

DOCENTI E STUDENTI

Ogni giorno saranno messe a disposizione di docenti e studenti mascherine chirurgiche fornite dallo Stato. Il primo giorno di lezione, gli alunni devono presentarsi a scuola muniti di propria mascherina. A richiesta, sono messe a disposizione dei docenti di sostegno ulteriori DPI quali visiere.

Art.22 - Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto o al proprio domicilio

1. Nel caso in cui un **alunno** presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, **in ambito scolastico**:
 - Il docente della classe invita immediatamente il collaboratore scolastico di turno al piano ad accompagnare lo studente nell'ambiente dedicato COVID-19. Il collaboratore avvisa il referente scolastico per COVID-19 e/o il dirigente scolastico.
 - Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.
 - Il collaboratore scolastico accompagna l'alunno nella stanza di isolamento COVID-19 individuata al piano terra di fronte all'ascensore.

- Il collaboratore scolastico indossa guanti e mascherina e procede alla rilevazione della temperatura corporea mediante l'uso del termometro che non prevede il contatto, presente nella stanza; fornisce eventualmente allo studente un sacchetto invitando a riporre in esso eventuali fazzoletti utilizzati, a richiuderlo e a cestinarlo prima di lasciare la struttura; per tutto il tempo si mantiene a distanza di almeno un metro.
- Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto (collaboratore o altro personale) che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l'alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.
- Far indossare una mascherina chirurgica all'alunno se ha un'età superiore ai 6 anni e se la tollera.
- Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.
- Fare rispettare, in assenza di mascherina, l'etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.
- Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l'alunno sintomatico è tornato a casa.
- I genitori devono contattare il pediatra/medico di medicina generale per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.
- Il pediatra/medico di medicina generale, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione.
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.

2. Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l'effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l'isolamento. Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l'elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione (DdP) con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell'ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.

3. Se il tampone naso-orofaringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, agiudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunquere restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.

4. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del pediatra/medico di medicina generale che redigerà una attestazione da cui evincere che lo studente può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.

5. Nel caso in cui un **alunno** presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, **presso il proprio domicilio**:

- L'alunno deve restare a casa.
- I genitori devono informare il pediatra/medico di medicina generale.
- I genitori dello studente devono comunicare l'assenza scolastica per motivi di salute.
- Il pediatra/medico di medicina generale, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
- Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato nel precedente punto 1.

6. Nel caso in cui un **operatore scolastico** presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, **in ambito scolastico**:

- Assicurarsi che l'operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; invitare e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio Medico di Medicina Generale (MMG, Medico curante) per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l'eventuale prescrizione del test diagnostico.
- Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e per le procedure conseguenti.
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico e si procede come indicato al precedente punto 1.
- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l'operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-

terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.

- Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell'esecuzione dei test diagnostici.

7. Nel caso in cui un **operatore scolastico** presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il **proprio domicilio**:

- L'operatore deve restare a casa.
- Informare il MMG.
- Comunicare l'assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.
- Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
- Il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- Il DdP si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
- Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato nel precedente punto 1.
- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l'operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.

8. Nel caso di un **numero elevato di assenze** in una classe:

- Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti.
- Il DdP effettuerà un'indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità.

9. Qualora un alunno risultasse contatto stretto asintomatico di un caso di cui non è nota la catena di trasmissione, il DdP valuterà l'opportunità di effettuare un tampone contestualmente alla prescrizione della quarantena. Il tampone avrà lo scopo di verificare il ruolo dei minori asintomatici nella trasmissione del virus nella comunità.

10. Qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell'alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del DdP in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso.

Art.23 - Gestione in caso di persona risultante positiva al SARS-CoV-2

1. Effettuare una sanificazione straordinaria della scuola: la sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura.
 - Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione.
 - Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell'ambiente.
 - Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, bagni e aree comuni.
 - Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria.

2. In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL competente territorialmente di occuparsi dell'indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e gestione dei contatti). Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del caso confermato COVID-19 il DdP provvederà alla prescrizione della quarantena per i 14 giorni successivi all'ultima esposizione. Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà:

- fornire l'elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;
 - fornire l'elenco degli insegnanti/educatori che hanno svolto l'attività di insegnamento all'interno della classe in cui si è verificato il caso confermato;
 - fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi;
 - indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;
 - fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.
2. La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono intraprese dopo una valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti. La chiusura della scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all'interno della comunità. Un singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe determinarne la chiusura soprattutto se la trasmissione nella comunità non è elevata. Inoltre, il DdP potrà prevedere l'invio di unità mobili per l'esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica in base alla necessità di definire eventuale circolazione del virus.

Art.24 - Gestione di una persona risultante contatto stretto di un caso
--

Qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un caso (ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere a meno che

il contattostretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal DdP e che quest'ultimo abbia accertato una possibile esposizione.

Art.25 - Gestione degli studenti con disabilità

1. Nel rispetto del distanziamento fisico, la gestione degli alunni con certificata disabilità dovrà tenere necessariamente conto della tipologia della disabilità e delle risorse professionali specificamente dedicate.

2. Per l'assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, il docente di sostegno e il personale addetto all'assistenza dei disabili potrà usare, a richiesta, unitamente alla mascherina chirurgica, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose (per esempio una visiera in plexiglass) messi a disposizione dalla Istituzione scolastica.

3. Si ricorda che, in coerenza con quanto stabilito dal DPCM del 17 maggio 2020, non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina.

Art.26 - Formazione del personale

Ogni attività di formazione si svolge di norma nella modalità a distanza.

Vengono assicurati la formazione e l'aggiornamento periodico dei lavoratori sulla sicurezza, obbligatori ai sensi dell'Accordo Stato Regioni 21/12/2011, tramite la formazione a distanza o in presenza di ambienti ampi ed adeguati, la formazione a piccoli gruppi di massimo 35 persone. Ai sensi del Protocollo Governo-Parti sociali del 14/03/2020, il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità).

Art.27 - Gestione dei lavoratori e degli studenti fragili e la sorveglianza sanitaria

1. Fin dall'inizio della pandemia, i dati epidemiologici hanno chiaramente mostrato una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione in presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) o in presenza di patologie a carico del sistema immunitario o quelle oncologiche (indipendentemente dall'età) che, in caso di comorbilità con l'infezione da SARS-CoV-2, possono influenzare negativamente la severità e l'esito della patologia. Il concetto di fragilità va dunque individuato

nelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto, anche rispetto al rischio di esposizione a contagio.

2. Ai sensi dell'art. 83 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 e sua conversione in Legge 17 luglio 2020, n. 77, è assicurata la "sorveglianza sanitaria eccezionale" per i lavoratori cosiddetti fragili o che si riconoscano in questa condizione.

3. La sorveglianza sanitaria è esercitata dal Medico Competente, su richiesta del lavoratore. La richiesta deve sempre essere indirizzata al Dirigente Scolastico che provvederà a trasmetterla al Medico competente, con il quale concorderà le modalità per l'espletamento della visita medica.

4. Per "studenti fragili" si intendono gli studenti esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando **l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.**

Art.28 –Test diagnostici

1. A tutto il personale scolastico (docenti e ATA), incluso il personale supplente, è data l'opportunità di effettuare test diagnostici in concomitanza con l'inizio delle attività didattiche e nel corso dell'anno.

Terlizzi, 15/09/2020

Letto, approvato e sottoscritto:

Datore di lavoro Dirigente Scolastico	Prof.ssa Allegretta Anna Maria	(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/93 – <u>Originale con firma autografa agli atti della scuola)</u>
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	Prof. Labombarda Giuseppe	(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/93 – <u>Originale con firma autografa agli atti della scuola)</u>
Medico Competente	Dott. Tatò Ilaria	(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/93 – <u>Originale con firma autografa agli atti della scuola)</u>
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	A.T. Sigrisi Francesco	(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/93 – <u>Originale con firma autografa agli atti della scuola)</u>
Collaboratore del Dirigente Scolastico	Prof.ssa Marinelli Annalisa	(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/93 – <u>Originale con firma autografa agli atti della scuola)</u>
Presidente del Consiglio di istituto	Prof.ssa Afronio Maria	(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/93 – <u>Originale con firma autografa agli atti della scuola)</u>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	Dott. Lusito Roberto	(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/93 – <u>Originale con firma autografa agli atti della scuola)</u>